

CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 12.07.1994

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.1997

Approvato con modificazioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.03.2007

LE VARIAZIONI 2007 AL TESTO SONO INDICATE IN NERETTO
LE VARIAZIONI 2007 AI TITOLI DEGLI ARTICOLI SONO INDICATE IN *CORSIVO* IN
NERETTO

INDICE

Art. 1	Istituzione della tassa	pag. 3
Art. 2	Attivazione del servizio	pag. 3
Art. 3	Prestazioni del servizio	pag. 4
Art. 4	Abrogato	pag. 4
Art. 5	Regolamento	pag. 4
Art. 6	Oggetto della tassa	pag. 5
Art. 7	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	pag. 6
Art. 8	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 6
Art. 9	Commisurazione tariffe	pag. 7
Art. 10	Tariffa – Gettito e costo del servizio	pag. 7
Art. 11	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 7
Art. 12	Classificazione categorie e sottocategorie	pag. 8
Art. 13	Esclusione – Agevolazioni – Riduzioni – Esenzioni - Esoneri	pag. 12
Art. 14	Denunce	pag. 15
Art. 15	Accertamento	pag. 16
Art. 15 bis	Contenzioso	pag. 16
Art. 16	Riscossione	pag. 16
Art. 17	Rimborsi	pag. 17
Art. 18	Sanzioni	pag. 17
Art. 18 bis	Interessi	pag. 17
Art. 18 ter	Compensazione di debiti e crediti	pag. 18
Art. 19	Poteri dei Comuni	pag. 18
Art. 20	Convenzioni con soggetti pubblici o privati	pag. 19
Art. 21	Funzionario responsabile	pag. 19
Art. 22	Vigilanza	pag. 19
Art. 23	Abrogato	pag. 19
Art. 24	Abrogazioni	pag. 19
Art. 25	Rinvio	pag. 19
Art. 26	Efficacia delle disposizioni	pag. 20
Art. 27	Entrata in vigore del regolamento	pag. 20

Art. 1 **Istituzione della tassa**

E' istituita nel Comune di Vercelli la tassa per i servizi relativi allo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 20 settembre 1982, n. 915, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo di Regolamento, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposite tariffe da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte. A qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo, e simili), ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, dove possano prodursi dei rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

Il servizio, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e delle zone del territorio comunale, con insediamenti sparsi, è assoggettato alla tassa prescritta.

La tassa è, pertanto, dovuta anche per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situate nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

Art. 2 **Attivazione del servizio**

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed indicati nel regolamento **comunale per la gestione dei rifiuti urbani** del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

Nelle zone ove non si effettua la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa. In ossequio all'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 detti utenti, i cui insediamenti trovansi fuori dell'area di raccolta, devono utilizzare il servizio pubblico, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni previste dall'art. 59 – comma 1° del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di **igiene ambientale**, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa.

Tale riduzione prevista è concessa alle seguenti condizioni:

- a) Che sia essa richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato ed avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione edella domanda suddetta;
- b) Che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore ai 6 mesi;
- c) Che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce (**A.T.En.A. S.p.A.**);

- d) Che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda gestore del servizio (**A.T.En.A. S.p.A.**) ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

Art. 3

Prestazioni del servizio

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani interni nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito e attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 4

Rifiuti equiparati

Abrogato

Art. 5

Regolamento

Il Comune, ai fini dell'applicazione della tassa, è tenuto ad adottare apposito regolamento, che deve contenere:

- a) La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
- b) Le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65 - D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- c) La graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 66 – comma 3° e 4° - D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- d) La individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

Il Regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è trasmesso entro 30 giorni al Ministero dell'economia e delle finanze – **Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale** e vengono trasmessi, anche in via telematica, i dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti delle entrate tributarie.

Art. 6

Oggetto della tassa

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, Ecc.); le verande. Le soffitte o sottotetti utilizzabili, le cantine; i ripostigli o depositi collocati nel seminterrato o nell'interno del fabbricato; le tavernette o simili; qualsiasi locale utilizzato quale sala giochi e simili; le mansarde; nonché le dipendenze anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, deposito biciclette e motocicli, ecc.);
- 2) Tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualsiasi specie, ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie d'affari;
- 3) Tutti vani adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicate in locali coperti;
- 4) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- 5) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè di pasticcerie, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, i circoli di ritrovo, sale da ballo e locali di divertimento in genere;
- 7) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, mostre ed esposizioni e simili, ad attività sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale, ricreativa, turistica, sportiva, agonistica, dopolavoristica, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche;
- 8) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
- 9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie, nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
- 10) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- 11) Tutte le aree adibite a campeggi, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;
- 12) Tutte le superfici calpestabili di locali e simili a qualsiasi uso adibite o destinate;

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o allacciati ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas. I locali e le aree scoperte a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 7 **Soggetti passivi**

La tassa è dovuta da chiunque. Persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana e straniera, occupi o detenga i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con vincolo di solidarietà al pagamento tra i componenti che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti **dell'intestatario scheda**, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare, **ivi compresi i conviventi**.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per gli alloggi dati in locazione ammobiliati la tassa è accertata nei confronti del locatore - proprietario con vincolo di solidarietà con coloro che usano i locali di cui trattasi.

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del C.C.. Resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva e sono soggetti a specifica e diretta obbligazione tributaria.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali di presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 8 **Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta degli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63 – comma 3° - del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 9

Commisurazione tariffe

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, tenuto, altresì, conto della loro destinazione e del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea di locali ed aree, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, sarà moltiplicato per il coefficiente o i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 10

Tariffa – gettito e costo del servizio

Le tariffe della tassa da applicare nell'anno successivo sono annualmente deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione o comunque nel termine stabilito dalla legge. In carenza di deliberazione nei termini si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Nella determinazione delle tariffe si deve tenere conto dell'eventuale eccedenza o deficienza di gettito accertata rispetto alla percentuale di copertura del costo del servizio nell'ultimo esercizio chiuso.

Il gettito della tassa deve tendere a conseguire il pareggio con il costo del servizio.

Il costo del servizio deve comprendere le spese inerenti allo stesso e comunque gli oneri diretti ed indiretti.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, un importo pari al 15% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione. Per un tempo non inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, con la maggiorazione del 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione a base di regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voce di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'occupante ha l'obbligo della denuncia d'uso temporaneo che è assolto con il pagamento della tassa, da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento prescritto all'art. 50 del D. Lgs.

15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del citato modulo.

Qualora, in caso d'uso di fatto, la tassa non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, la medesima verrà recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica e d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni.

Art. 12 Classificazione categorie e sottocategorie

Agli effetti delle tariffe di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificate come segue:

CATEGORIA	sub	TARIFFE TARSU	
		DENOMINAZIONE CLASSE	SPECIFICAZIONE
Cat. 1		LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO	
	1A	abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato	Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali
	1B	sottotetti agibili, soffitte, cantine	(vedi art. 13 – regolamento – riduzioni)
	1C	balconi e terrazze verandate	
	1D	esercizi alberghieri e simili	Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili
	1E	collettività e convivenze in genere	Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, croniciari, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù
CAT. 2		LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI RISTORAZIONE	

	2A	ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere	Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
	2B	caffè, bar, gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè torrefazioni, ecc...	
CAT. 3		LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE	
	3A	commercio al dettaglio di generi alimentari	Erbi – fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofrutticoli, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.
	3B	supermercati alimentari	
	3C	commercio di qualsiasi altro articolo	Edicole di giornali, riviste, libri, ecc., farmacie, chioschi di vendita, fiorista, cabine telefoniche
	3D	complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive autosaloni	Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto)
	3E	magazzini e depositi di attività commerciali	Non annessi ai locali di vendita e decentrati
	3F	banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura	
	3G	banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico	
	3H	aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc.	
CAT. 4		LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE	
	4A	attività artigianali in genere	Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
	4B	lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc.	
	4C	aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti	
	4D	magazzini e depositi di attività artigianali	Non annessi ai locali di espletamento dell'attività

			artigianale o decentrati
	4E	parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni	
CAT. 5		LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI	
	5A	attività industriale in genere	Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinate ad attività industriali
	5B	magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali)	Non annessi allo stabilimento o decentrati
CAT. 6		LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA	
	6A	uffici pubblici in genere	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi
	6B	uffici e studi professionali	Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati e simili
	6C	tutti gli altri uffici privati in genere	Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole
	6D	uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari	Banche ed istituti di credito in genere, Monte di pegno, Casse di risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili
	6E	autotrasporti e servizi di autorimessa in genere	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri, autoservizi e servizi di autorimessa vari

	6F	servizi sanitari in genere	Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici
CAT. 7		LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI	
	7A	scuole ed istituti di istruzione in genere	Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia, locali di scuole ed istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di danza e di ballo, ecc., mense universitarie
	7B	impianti sportivi e di ritrovo	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili
	7C	associazioni in genere	Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche
	7D	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili	
	7E	spettacoli e divertimento	Teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati

Si precisa che i locali individuabili quali accessori, pertinenze e dipendenze, nonché i retro negozi o retro botteghe, sono considerati tassabili in egual misura dei locali principali annessi.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo in via di assimilazione.

Quando uno stesso locale od area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art. 13

Esclusioni – riduzioni – agevolazioni – esoneri – esclusioni locali ed aree scoperte non tassabili

ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2 del D.lgs. 507/93, i locali e le aree che, per le loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazioni (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) I ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi in altezza non superiore a mt. 1,5, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;

b) I locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi **del n. 1, punto \1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984** e le aree scoperte, accessorie e pertinenziali delle case suddette;

c) Le unità immobiliari ad uso abitazione (comprese le costruzioni rurali ad uso abitativo non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e/o senza allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

d) Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

e) I locali ad uso cella frigorifera ed i locali di essiccazione (senza lavorazione);

f) I locali per cabine elettriche, per centrali termiche, per centrali telefoniche e per altri impianti tecnologici, il vano di scorrimento dell'ascensore, ed ove non vi sia, di regola, presenza umana;

g) I locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, di cui all'art. 62, comma 3 del D.Lgs. 507/93, fatte salve le parti tassabili in misura ridotta, come di seguito precisato;

h) I locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi del n. 1, punto \1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984;

i) I locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

j) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;

k) I locali e le aree, o le loro parti, degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva e ludica;

l) Le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

m) Aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

- n) Cave di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- o) I luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti. Locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, superfici in cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- p) Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni;
- q) Le aree scoperte adibite a verde di qualsiasi metratura;
- r) Le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché di uso comune.

2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione del tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrla anche successivamente con diritto di sgravio o rimborso nei limiti previsti **dalla legge**.

3. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

4. L'elencazione delle superfici di cui al comma 1 è fatta a titolo esemplificativo: per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

5. Non sono assoggettabili a tassazione le superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici o nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla correttamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o della particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali di riduzione sotto indicate:

ATTIVITA'	Percentuale di riduzione delle superfici
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, laboratori fotografici ed eliografici	15%
Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	20%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie	15%
Produzione di materie plastiche, vetroresine	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

RIDUZIONI

- Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite;
- La superficie dei locali a disposizione degli istituti scolastici pubblici (scuole materne, elementari e medie di 1° e 2° grado) è computata alla metà per l'assoggettamento della tassa;
- Sono computate nella misura di 2/3 della superficie i sottotetti agibili, soffitte e cantine;

- La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a) Abitazione con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) Nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

- La tariffa unitaria è ridotta del 30%:
nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione **ai sensi della normativa vigente**;

Le riduzioni delle superfici e delle tariffe sono applicate sulla base degli elementi e dei dati indicati nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e hanno effetto a far tempo dall'anno successivo;

In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni, la misura massima complessiva di riduzione di tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

AGEVOLAZIONI

La tassa è inoltre ridotta individualmente nei seguenti casi:

- a) Per l'utente che abbia posto in atto interventi tecnico organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero, si applica una riduzione pari al 20% della tassa;
- b) Per l'utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinate entrate al servizio, si applica una riduzione pari al 20% della tassa.

La riduzione è attribuita su domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati ricorrendo il caso a) o della rilevanza quantitativa o di suscettibilità di riutilizzo nel caso b), previa conferma del gestore del pubblico servizio e vale fino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare annualmente e contestualmente dal servizio tributi e dal gestore del servizio.

ESONERI

Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza **così come individuato ai fini dell'accesso ai servizi sociali, e devono essere nulla tenenti.**

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- **Domanda di esonero da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione;**
- **Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del nucleo familiare;**
- **Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di essere nulla tenenti.**

L'esenzione è concessa per l'annualità in corso allo scadere del termine di presentazione della domanda e ha effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne.

Ove le condizioni per fruire dell'esenzione vengano meno, il contribuente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune. L'esenzione cessa dal bimestre successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

Art. 14 Denunce

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti, in conformità all'art. 63 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, al pagamento della tassa, devono entro il 20 di gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta (nel caso di spedizione, si considera presentat nel giorno indicato con il timbro postale).

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esclusione, esenzione, agevolazione riduzione e esonero dalla tassa, previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia originaria o di variazione, debitamente sottoscritta, **deve almeno contenere:**

- **L'indicazione del codice fiscale;**
- **Cognome e nome nonché luogo e data di nascita dell'intestatario scheda;**
- **Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;**
- **L'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;**
- **I riferimenti catastali degli immobili oggetto di tassazione;**
- **La data di inizio della conduzione o occupazione e/o di variazione dei locali e delle aree;**
- **L'indicazione di una eventuale richiesta di applicazione di riduzioni e/o agevolazioni;**
- **La data in cui viene presentata la denuncia e la firma.**

Il modello di denuncia può prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere particolari attestazioni del contribuente.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate alla tassa, gli uffici comunali **invitano** l'utente a provvedere alla denuncia sopra specificata nel termine previsto, fermo restando, però, in caso di omesso invito, l'obbligo da parte dell'utente della denuncia prescritta.

Art. 15 **Accertamento**

Per quanto riguarda i termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 1, comma 161 della legge 27.12.2006, n. 296. Il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione dei locali ed aree tassati, dei periodi di tassazione, della tariffa applicata, l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata, delle addizionali applicate, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi. Devono inoltre essere indicati:

- L'ufficio ove è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto ed il responsabile del procedimento;
 - L'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - Nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
- Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile.

Art. 15 bis *Contenzioso*

Contro l'avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16 **Riscossione**

La riscossione della tassa è effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi (Riscossioni S.p.A.), la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

Il contribuente è esentato dal versamento della tassa annuale uguale od inferiore a Euro 10,00 (Dieci/00).

Per la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni il contribuente è esentato dal versamento della tassa giornaliera inferiore a Euro 2,00 (Due/00).

Le somme liquidate dal Comune per la tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,. La riscossione coattiva della tassa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al decreto legge 30.09.2005, n. 203 convertito con legge 02.12.2005, n. 248, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla let. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Art. 17 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica della tassa dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute, comprensive di interessi da riconoscere, siano inferiori o uguali a EURO 10,00.

Art. 18 Sanzioni

Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge (Decreti legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473).

Art. 18 bis Interessi

Sulle somme dovute dal contribuente sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dalla legge, computati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della legge 27.12.2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e riconosciute, a decorrere dalla data del versamento.

Art. 18 ter
Compensazione di debiti e crediti

E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'imposta secondo le norme che seguono. L'Amministrazione comunale aderisce alle iniziative statali in ordine a compensazioni riferite anche a tributi erariali.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- **Generalità e codice fiscale del contribuente;**
- **Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;**
- **L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;**
- **Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.**

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 19
Poteri dei Comuni

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

Per il controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere **e/o prelevare da archivi** di Uffici pubblici o di Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste sopra indicate nel termine concesso, gli agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti dell'autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa solo ai fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 20
Convenzioni con soggetti privati o pubblici

Il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, ai fini di potenziare l'azione di accertamento, può stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione (evasioni totali e parziali).

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 21
Funzionario responsabile

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 22
Vigilanza

E' attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, la funzione di vigilanza sulla gestione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano le disposizioni **normative vigenti**.

Art. 23
Disposizioni finali e transitorie

Abrogato

Art. 24
Abrogazioni

E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Art. 25
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

Si fa specifico riferimento alle disposizioni contenute nel **Capo III del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni**.

Art. 26
Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 27
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.